



Comune di **LABICO**

Provincia di **Roma**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 05 del Reg 02/02/2015</b>	<b>OGGETTO: Approvazione Piano Per La Prevenzione Della Corruzione relativo al triennio 2015 -2017</b>
-------------------------------------	--

L'anno Duemilaquindici, il giorno **02** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12,00**, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Nominativo		Presente	Assente
<b>GALLI ALFREDO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>SCACCIA GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>NADIA TERESA RICCI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>GRAZIA TASSIELLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (*art. 97 comma 4.a, del T.U. n. 267/2000*) il segretario Comunale signor: **DR.SSA PAOLA NICOLETTI**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato (*art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000*),  
per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (*art.49, c.1. del T.U. n.*

*267/2000*

hanno espresso parere **FAVOREVOLE**



# COMUNE DI LABICO

Provincia di Roma

Area ..... Servizio ..... Ufficio .....

PROPOSTA N. 2  
di

## DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015 - 2017
----------------	---

Data ..... L'Assessore di riferimento	Data ..... Il Responsabile del procedimento
--	--

### PARERI

(Art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO	SERVIZIO RAGIONERIA
<b>PARERE DI</b>	
<b>REGOLARITÀ TECNICA</b>	<b>REGOLARITÀ CONTABILE</b> <i>(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario     	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario     
Data <u>30/01/2015</u> Il Responsabile	Data ..... Il Responsabile

### UFFICIO SEGRETERIA

<input checked="" type="checkbox"/> Approvata nella seduta del <u>02/02/2015</u> n. <u>05</u> <input type="checkbox"/> Non approvata <input type="checkbox"/> Rinvitata <input checked="" type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile <input checked="" type="checkbox"/> Da trasmettere: <input checked="" type="checkbox"/> Ai Capigruppo <input type="checkbox"/> Alla Prefettura <input checked="" type="checkbox"/> Al Servizio <u>TUTTI I DIPARTIMENTI</u>  	Data <u>02/02/2015</u> Il Responsabile
--	---



**COMUNE DI LABICO**  
Provincia di Roma

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

***2015 - 2017***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 05 DEL 02/02/2015**

**Previa di pubblicazione e attivazione delle forme di  
consultazione**

## **INDICE**

- Art. 1 Premessa.
- Art. 2 I delitti contro la Pubblica Amministrazione
- Art. 3 Le attività particolarmente esposte alla corruzione.
- Art. 4 Le misure attuative del piano.
- Art. 5 Altre Misure di contrasto.
- Art. 6 I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- Art. 7 I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione.
- Art. 8 I compiti dei dipendenti.
- Art. 9 I compiti dei Responsabili di Settore e del Responsabile della Trasparenza.
- Art. 10 Compiti del Nucleo di Valutazione.
- Art. 11 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
- Art. 12 Responsabilità.

## **ART. 1 - PREMESSA**

Il Comune di Labico ha poco più di 6.000 abitanti e conta solo n. 10 dipendenti in pianta stabile. Insieme ad altri comuni limitrofi ha costituito l'Azienda Speciale Servizi Comuni alla quale ha affidato alcuni servizi.

Il Comune, con distinti provvedimenti ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza, rispettivamente, nelle distinte persone del Segretario Comunale e del Responsabile del Dipartimento I°

Il piano della prevenzione della corruzione 2014-2016, distinto dal Programma della Trasparenza, è stato rivisitato in funzione dell'obiettivo situazione organico-funzionale dell'Ente, legata anche a situazioni e problematiche gestionali contingenti alle quali gli Organi Politici Competenti stanno cercando di porre adeguata soluzione, con particolare riguardo alla grave carenza di organico e di professionalità adeguate in quasi tutti gli ambiti di operatività dell'Ente.

Il Piano di Prevenzione 2015-2017 si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia i settori di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica alcuni interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede la formazione dei dipendenti chiamati a operare in attività particolarmente esposte alla corruzione, prevedendo ove possibile la rotazione dei soggetti responsabili;
- richiama il Codice di comportamento dei dipendenti ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ancorché approvati separatamente.

## **ART. 2 – I delitti contro la Pubblica Amministrazione**

**le norme che puniscono i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono contenute nel Codice Penale, al Capo I e sono:**

### **314 Peculato**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera c), legge n. 190 del 2012)*

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

### **315 Malversazione a danno di privati**

*(abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990)*

### **316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **316-bis Malversazione a danno dello Stato**

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (32 quater).

### **316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*(aggiunto dall'art. 4 della legge n. 300 del 2000)*

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

### **317 Concussione**

1. Il pubblico ufficiale (357) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe aluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

*(comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera d), legge n. 190 del 2012)*

### **317-bis Pene accessorie**

1. La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera e), legge n. 190 del 2012)*

### **318 Corruzione per l'esercizio della funzione**

*(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera f), legge n. 190 del 2012)*

1. Il pubblico ufficiale (357) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### **319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*(articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera g), legge n. 190 del 2012)*

1. Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.

### **319-bis Circostanze aggravanti**

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (32- quater).

### **319-ter Corruzione in atti giudiziari**

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), legge n. 190 del 2012)*

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), legge n. 190 del 2012)*

### **319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*(articolo introdotto dall'art. 1, comma 75, lettera i), legge n. 190 del 2012)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera l), legge n. 190 del 2012)*

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

### **321 Pene per il corruttore**

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (32- quater).

### **322 Istigazione alla corruzione**

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma

dell'art. 318, ridotta di un terzo.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera m), legge n. 190 del 2012)*

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

*(comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera m), legge n. 190 del 2012)*

**322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 300 del 2000; rubrica così modificata dall'art. 1, comma 75, lettera n), legge n. 190 del 2012)*

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera n), legge n. 190 del 2012)*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**322-ter. Confisca**

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 300 del 2000)*



1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera o), legge n. 190 del 2012)*

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

### **323 Abuso d'ufficio**

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera p), legge n. 190 del 2012)*

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.  
*(così sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997)*

### **323-bis Circostanza attenuante**

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera q), legge n. 190 del 2012)*

### **324 Interesse privato in atti d'ufficio**

*(abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990)*

### **325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio**

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

### **326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

**327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell'Autorità**  
*(abrogato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999)*

**328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica**

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

**330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori** *(abrogato)*

**331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità**

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a L. 6 milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio**

*(abrogato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999)*

**333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro** *(abrogato)*

**334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa**

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 100.000 a 1 milione.
2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a due seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a L. 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa**

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa (art. 43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000.

**335-bis Disposizioni patrimoniali**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

**ART. 3 - LE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE.**

Le attività particolarmente esposte alla corruzione sono:

- 1) **attività oggetto di autorizzazione o concessione;**
- 2) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;**
- 3) **esecuzione dei contratti di cui al precedente punto 2);**
- 4) **affidamento incarichi professionali;**
- 5) **attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;**
- 6) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;**
- 7) **flussi finanziari e pagamenti in genere;**
- 8) **convenzioni urbanistiche;**
- 9) **attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione di beni;**

**10) la verifica nell'ambito dell'attività di competenza del settore affari generali della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere, assessore comunale, rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni.**

#### **ART. 4 - LE MISURE ATTUATIVE DEL PIANO.**

Relativamente al **PUNTO 1)**, tra le azioni si evidenzia la pubblicazione dei provvedimenti adottati nella sezione del sito "Amministrazione trasparente".

Inoltre sono attivabili controlli di regolarità amministrativa a campione in base a quanto già previsto nel regolamento interno sui controlli amministrativi .

Relativamente al **PUNTO 2)**, tra le azioni viene prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", di tutte le procedure di gara che prevedono la scelta del contraente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre, si prevede che qualunque sia il metodo di scelta del contraente, qualora sussistano interessi propri o rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra le ditte partecipanti e i componenti le commissioni di gara, anche officiose, o altre situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, i dipendenti interessati dovranno astenersi dal proseguire nei propri compiti, informando il Responsabile della prevenzione della corruzione. L'inesistenza dell'incompatibilità è certificata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in base all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - in cui si attesti l'insussistenza di tali rapporti con le ditte partecipanti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara.

Relativamente al **PUNTO 3)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente" di tutte le comunicazioni di cui al punto 3 dell'art. 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre si prevede che, il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori ed eventuali altri soggetti interni all'amministrazione comunale che svolgano attività nell'esecuzione dei contratti, attestino l'inesistenza di situazioni di incompatibilità -di cui al punto precedente- con la ditta aggiudicataria qualora non l'abbiano già attestato in sede di gara. Ciò attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – in base all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000- in cui si certifichi l'insussistenza di tali rapporti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara.

Relativamente al **PUNTO 4)** tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", di tutte le comunicazioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre si prevede che, il Responsabile dell'affidamento attesti l'inesistenza di situazioni di incompatibilità come disciplinato al punto 2) e per l'affidamento dell'incarico si attenga a quanto previsto nel Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9/03/2010.

Relativamente al **PUNTO 5)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", dell'elenco degli atti di concessione con i relativi beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

Con riguardo a tutti i contributi economici, vantaggi o servizi per i quali la determinazione di criteri è complessa in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza (si pensi ad esempio all'attribuzione di contributi economici a soggetti in stato di bisogno) la determinazione del Responsabile dovrà essere fondata su una relazione -soggetta a privacy- che motivi esaurientemente l'attribuzione del contributo, vantaggio o servizio concesso.

Relativamente al **PUNTO 6)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente" dei bandi di concorso e di tutte le procedure di concorso ai sensi degli artt. 19 e 23 del D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente al **PUNTO 7)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni previste ai sensi degli artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente al **PUNTO 8)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni previste ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013.

L'esame dei testi convenzionali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale dovrà riportare una tabella di raffronto con le convenzioni precedenti. Inoltre dovrà essere adeguatamente motivata l'utilità dell'eventuale scomputo delle opere e la monetizzazione delle aree a standard.

Relativamente al **PUNTO 9)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", delle procedure relative all'alienazione di beni.

Nello stabilire il prezzo a base d'asta si valuterà l'opportunità che esso sia determinato sulla base di prezzi di mercato rilevati presso le Agenzie immobiliari del territorio.

Relativamente al **PUNTO 10)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sottosezione pertinente della sezione "Amministrazione trasparente", della sussistenza o meno di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità degli organi di indirizzo politico.

Il Settore Affari Generali verificherà al momento dell'insediamento o surroga o all'orquando ve ne sia la necessità, le autocertificazioni prodotte su carichi pendenti e casellario.

#### **ART. 5 - ALTRE MISURE DI CONTRASTO.**

Ove possibile si procederà alla rotazione ogni tre anni dei Responsabili dei Servizi che effettuino attività a rischio corruzione. La rotazione, da disporsi mediante decreto del Sindaco, potrà essere disposta purchè sia salvaguardato il regolare funzionamento dell'ente.

Si procederà periodicamente all'effettuazione di controlli successivi sugli atti, così come previsto dal citato regolamento sui controlli interni.

Il Comune si è dotato di un Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale, trasmesso ai dipendenti.

Il Comune si è dotato altresì di un Piano della Trasparenza approvato dalla Giunta Comunale separatamente dal Piano anticorruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verrà affiancato dal Responsabile del settore Personale e dal responsabile del settore Affari Generali per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

#### **ART. 6 - I MECCANISMI DI FORMAZIONE, IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE.**

L'applicazione della Legge n. 190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Il personale impiegato nei settori a rischio, deve essere appositamente formato e per non meno di due ore annue per ciascun dipendente.

A tal fine, all'inizio di ogni anno i Titolari di P.O. comunicano al Responsabile del settore Personale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei loro programmi di formazione da svolgere nell'anno medesimo per i settori a rischio; il Responsabile del settore Personale provvede ad adottare i necessari provvedimenti per attuare la formazione avvalendosi di soggetti idoneamente qualificati e nel rispetto delle procedure di legge per l'affidamento degli incarichi e servizi

Tutti i responsabili dei servizi sono soggetti a formazione annuale e pertanto inseriti di diritto nei programmi di formazione ed aggiornamento;

dei programmi formativi e dei provvedimenti assunti dal responsabile del settore Personale in materia di formazione è data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

l'Amministrazione garantirà anche la formazione del Responsabile della Prevenzione, eventualmente attraverso la partecipazione ai corsi e master organizzati da Pubbliche Istituzioni;

il Comune metterà a disposizione le necessarie risorse finanziarie all'interno ovvero al di fuori del fondo utilizzabile per la contrattazione decentrata, per il finanziamento della formazione di cui trattasi.

le materie oggetto di formazione dovranno riguardare le attività indicate all'art. 3 del presente piano.

La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, mediante corsi di formazione organizzati ove possibile nella sede dell'Ente.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti finalizzati a garantire la formazione.

#### **ART. 7 - PRINCIPALI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

Il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, propone alla Giunta Comunale il piano triennale della prevenzione per il quale è previsto un procedimento che si svolge attraverso le seguenti fasi:

- adozione da parte della Giunta;
- pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni;
- adozione definitiva, con eventuali controdeduzioni, da parte della Giunta;
- approvazione da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;
- trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica.

Predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno precedente che costituirà un allegato del piano triennale della prevenzione dell'anno corrente.

#### **ART. 8 - I COMPITI DEI DIPENDENTI.**

I dipendenti, destinati a svolgere attività particolarmente esposte alla corruzione, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione., comprese quelle in materia di formazione del personale

Tutti i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **ART. 9 - I COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.**

I Responsabili di Settore provvedono a dare esecuzione alle misure previste nel presente Piano, vigilano affinché ciò avvenga anche da parte dei loro sottoposti e segnalano eventuali criticità ed azioni correttive al presente Piano.

Il Responsabile della trasparenza provvede a verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di trasparenza ed attua il programma approvato dall'Ente.

Tutti i Responsabili di Settore provvedono a comunicare tempestivamente al Responsabile della trasparenza, le informazioni da pubblicare nel sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Settore e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione dell'indennità di risultato nonché illecito disciplinare.

#### **ART. 10 - COMPITI DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE**

L'O.V. verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili di Servizio, con riferimento alle rispettive competenze, sia collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento. Tale verifica comporta che l'Amministrazione preveda nel piano degli obiettivi legati all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

#### **ART. 11 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI**

Il dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1 commi 12, 13, 14, Legge n. 190/2012.

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili dei Servizi e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione per la corresponsione dell'indennità di risultato nonché illecito disciplinare.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'articolo 54, D.L. gs. n. 165/2001, s.m.i. (codice di comportamento).

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" si rinvia agli articoli 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Programma della Trasparenza è richiamato nel presente Piano ma costituisce documento distintamente approvato con specifica e separata deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Approvazione Piano Per La Prevenzione Della Corruzione relativo al triennio 2015 -2017.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamata** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

**Dato atto** che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il Segretario comunale in servizio è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione per questo Ente;

**Dato atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT – ora ANAC) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.

**Considerato** che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento.

**Vista** la proposta di piano per la prevenzione della corruzione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017;

**Richiamata** la precedente deliberazione della giunta comunale n. 12/2014 con la quale è stato adottato il precedente Piano 2014-2016;

### **Rilevato:**

che è stato chiesto al Segretario Comunale di rivisitare il Piano e di semplificarlo in relazione alla obiettiva situazione organizzativa e gestionale del Comune che, a causa di una grave carenza di organico in tutti i settori di operatività e di problematiche gestionali rilevanti, non consente di dare attuazione alla tempistica di alcuni adempimenti programmati nel precedente piano, con particolare riguardo alla attuale impossibilità di un maggiore coinvolgimento dei Responsabili dei servizi nella individuazione dei settori e del livello di rischio, nella progettazione finalizzata alla scelta sulle misure da attuare e nella individuazione di queste ultime in relazione a ciascun settore interessato;

che il Piano 2015-2017 è stato oggetto di pubblicazione per le forme di consultazione e debitamente pubblicato sul sito web unitamente ad apposito avviso;

che nei termini prescritti dall'avviso non sono pervenute osservazioni, eccezioni, deduzioni e proposte di alcun genere, talchè si ritiene di poter procedere alla approvazione definitiva del Piano di cui trattasi;

**Dato atto** che il Programma Trasparenza 2015-2017 è stato approvato con separata deliberazione;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile anzidetto;

Con votazione unanime palese

## **DELIBERA**

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate

**Di approvare** l'allegato Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al **periodo 2015-2017**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



**Di disporre** la pubblicazione all'albo pretorio on-line unitamente al presente provvedimento nonché nell'apposita sottosezione della Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, a cura del responsabile del Dipartimento I° in qualità di responsabile della Trasparenza e di preposto alla gestione del sito web;

**Di dare atto** che il Dipartimento II°, in persona della dipendente comunale già accreditata per l'inserimento di dati nella procedura telematica PERLA PA, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica dovrà provvedere ad autorizzare a sua volta il Segretario Comunale per lo specifico adempimento di trasmissione dati e Piano Anticorruzione di questo Comune, fornendo il necessario supporto tecnico/operativo.

**Di dare mandato** al Responsabile del Dipartimento II° affinché provveda ad interessarsi personalmente della suddetta autorizzazione qualora persista la difficoltà già incontrata lo scorso anno dalla predetta dipendente al fine di consentire al Responsabile Anticorruzione di registrarsi per lo specifico adempimento di inserimento del Piano, eventualmente contattando direttamente il competente servizio del Dipartimento Funzione Pubblica.

**Di comunicare** l'avvenuta pubblicazione del piano a tutti i dipendenti Comunali e, per il loro tramite, a tutti i collaboratori.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Alfredo Galli

L'ASSESSORE ANZIANO  
Scaccia Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paola Nicoletti

La presente deliberazione in applicazione del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:

- viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all'albo pretorio comunale on-line il giorno 05/02/2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi  
Dalla Residenza comunale, 05/02/2015

Il Responsabile del Servizio

- E' stata affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all'albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza comunale, .....

Il Responsabile del servizio

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

- viene comunicata ai capigruppo consiliari con elenco n. 3../2015.  
 è dichiarata immediatamente eseguibile  
 E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);  
 E' originale

Dalla Residenza comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paola Nicoletti